



COMUNE DI MONTEGROSSO PIAN LATTE
Provincia di Imperia

Piazza Ai Caduti, 1 - C.A.P.18025 – C.F. 00246350086
Tel. 0183/328731—Fax. 0183/328907
e-mail: montegrosso@libero.it
pec: pec@pec.comune.montegrossopianlatte.im.it



**AVVISO D'ASTA PUBBLICA PER LA CONCESSIONE IN USO DI ALPE
PASCOLIVA IN LOC. NAVETTE (BRIGA ALTA)
PER L'ANNATA AGRARIA 2017**

Si rende noto che alle **ore 16.30 del giorno 19/04/2017** nella Sede del Comune di Montegrosso Pian Latte si terrà pubblico esperimento d'asta ai sensi degli articoli 73 lett. c) e 74 del Regolamento di Contabilità Generale dello Stato approvato con R.D. n. 827 del 23.05.1924 per la concessione in uso di alpe pascoliva in Loc. Navette (Briga Alta) per l'annata agraria 2017.

Identificazione catastale e consistenza: Il Comune di Montegrosso Pian Latte è proprietario di un vasto appezzamento di terreno di circa 250 ettari nel territorio del Comune di Briga Alta (CN) in Regione Piemonte, denominato "Navette", distinto a catasto di detto Comune come segue: Foglio 96 Mappali: 30 – 31 – 32 – 39 – 40 (malga d'alpeggio) – 43 – 45 Foglio 97 Mappali: 2 – 3 – 4 – 5 – 7 – 9 – 10 – 24 – 26 – 29 – 30.

Note descrittive e particolarità: Su tali terreni è stato realizzato dal Comune in località Madonna della Neve un fabbricato d'Alpe ad uso abitazione per alpigiani (al piano primo) e ad uso laboratorio al piano terra ristrutturato, ammodernato e reso idoneo sotto il profilo sanitario per la caseificazione e quale punto vendita del formaggio, dotato di acqua ed elettricità.

I terreni, già soggetti ad uso civico di cui alla legge 16.06.1927 n. 1766, da quando nessun pastore di Montegrosso Pian Latte si è più recato a pascolare in quella località, sono stati concessi ad uso pascolo ad allevatori di altri comuni unitamente al fabbricato di cui detto, per procurare un adeguato profitto al Comune. La possibilità giuridica infatti di consentire con atto di concessione o contratto di affitto, il godimento individuale, in favore di privati, di un terreno demaniale di uso civico, temporaneamente non utilizzato dalla Comunità, non è esclusa dalla natura giuridica del suolo e dalla sua destinazione, "ex lege", ma quale che sia la forma negoziale impiegata, il rapporto che, in tal modo, si costituisce può avere solo carattere precario e temporaneo, con la conseguenza che, anche quando derivi da un contratto agrario, questo resta sottratto alle speciali norme in materia agraria relative alla durata del rapporto medesimo che, altrimenti, precluderebbero la possibilità all'amministrazione di condizionarne la continuazione e la innovazione alle valutazioni, in concreto, della sua compatibilità con la destinazione ad uso civico del terreno, come risulta dalla stessa normativa vincolistica dei rapporti agrari, le cui disposizioni sono inerenti alla determinazione del canone per i beni demaniali o soggetti al regime demaniale (art.5 Legge 10 dicembre 1973 n°814 ed art.9 Legge 2 ottobre 1981 n°546, convertito con modificazioni nella Legge 1 dicembre 1981 n°692) o alla durata dei rapporti relativi ai beni patrimoniali disponibili (art.22 Legge 11 febbraio 1971 n°11 con la relativa modifica dell'art. 51 della Legge 3 maggio 1982 n°203) e non comportano una estensione del regime di proroga a rapporti relativi alla temporanea ed eccezionale utilizzazione da parte dei privati di terreni demaniali ed a quelli soggetti a regime similare, come quelli di uso civico (cfr. Cassazione Civile Sez-III n. 5187 del 05.05.1993, Cassazione civile sez. un°, 10 Marzo 1995, n. 2806 Cassazione Civile Sez. II del 12.05.1999 n. 4694).

Con deliberazione n. 4 del 30/01/2017 la Giunta Comunale ha stabilito anche per l'annata agraria 2017 di procedere alla concessione - **in via del tutto precaria e temporanea** - ad uso pascolo dei terreni come sopra catastalmente individuati nonché del fabbricato d'alpe ad uso abitazione e laboratorio per la caseificazione e la vendita del formaggio posto in località Madonna della Neve.

Prezzo: Il prezzo a base d'incanto viene fissato in **€ 11.000,00=**

1. DISCIPLINA DI RIFERIMENTO E METODO DI AGGIUDICAZIONE

L'asta, ad unico incanto, si terrà secondo le disposizioni del presente bando e del Regolamento per l'Amministrazione del Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato, approvato con R.D. 23.05.1924 n. 827. L'aggiudicazione avverrà con il metodo previsto dall'art. 73 lett. c) del decreto, ossia per mezzo di offerte segrete da confrontarsi con il prezzo posto a base di gara.

2. REQUISITI E MODALITA' DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA

Possono partecipare alla gara:

A) le **imprese agricole**, condotte da coltivatori diretti singoli o associati e/o imprenditori agricoli professionali singoli o associati;

B) le **cooperative agricole**;

C) le **associazioni temporanee di scopo** costituite dai soggetti di cui al punto A).

Nel caso di associazione temporanea di scopo, i soggetti dell'associazione, prima della presentazione dell'offerta devono avere conferito mandato collettivo speciale di rappresentanza, risultante da scrittura privata redatta nelle forme di legge, ad uno di essi qualificato come capofila e coincidente con il soggetto che gestirà i rapporti con l'Ente proprietario, il quale esprime l'offerta in nome e per conto proprio e dei mandanti. La durata dell'associazione di scopo dovrà essere almeno pari alla durata della concessione.

Per partecipare alla gara ogni concorrente dovrà far pervenire all'Ufficio Protocollo del Comune, **entro e non oltre l'ora fissata per l'asta**, la seguente documentazione:

· **Istanza di partecipazione, come da modello allegato, in marca da bollo corredata da una dichiarazione**, contenente gli estremi per l'identificazione del concorrente (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza o, se trattasi di società, i dati della stessa nonché quelli del rappresentante legale) debitamente sottoscritta, con la quale il soggetto o il rappresentante legale della ditta dichiara:

- di accettare incondizionatamente tutte le clausole del presente avviso d'asta e del relativo Capitolato;
- di non essere interdetto, inabilitato o fallito, di non essere in stato di insolvenza o di dissesto, e che a proprio carico non sono in corso procedure per la dichiarazione di alcuno di tali stati, ove ne ricorrano i presupposti di Legge;
- di possedere i requisiti di ordine generale e di non trovarsi in alcuna delle condizioni di esclusione dalla partecipazioni alle gare e della capacità di contrarre con la pubblica amministrazione, ed in particolare;
- di aver preso piena visione della documentazione e di essere a conoscenza della ubicazione e qualità dei luoghi;
- per le ditte, le società e le cooperative: autocertificazione ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 28.12.2000 n.445 (T.U. in materia di documentazione amministrativa), resa dal legale rappresentante, attestante l'iscrizione presso la camera di commercio – registro imprese da cui risulti la composizione della società, e che la stessa non si trova in stato di fallimento, liquidazione, concordato preventivo o amministrazione controllata. Le cooperative dovranno altresì dichiarare la propria iscrizione negli appositi registri istituiti presso ogni Prefettura o presso il Ministero del Lavoro;
- qualora l'offerta sia presentata a nome di più persone, la dichiarazione deve essere fatta per ognuna di esse;
- qualora la dichiarazione e l'offerta siano presentate da un procuratore è necessario indicare gli estremi dell'atto di procura e, specificamente, le generalità del rappresentato e del rappresentante.

ALL'AUTODICHIARAZIONE DOVRA' ESSERE ALLEGATA COPIA FOTOSTATICA DEL DOCUMENTO DI IDENTITA' DEL SOTTOSCRITTORE, a pena di esclusione.

· **Ricevuta in originale dell'avvenuto deposito cauzionale** provvisorio in numerario infruttifero, pari al 10% dell'importo a base d'asta mediante deposito presso la Tesoriera Comunale, oppure, assegno bancario non trasferibile intestato al Comune di Montegrosso Pian Latte. La somma versata dall'aggiudicatario verrà considerata come acconto sul prezzo di aggiudicazione; quella versata dai non aggiudicatari sarà svincolata una volta esaurite le procedure di aggiudicazione provvisoria.

La documentazione di cui sopra dovrà essere contenuta in una **busta A** contrassegnata all'esterno con la seguente dicitura "DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA RELATIVA ALL'ASTA PUBBLICA PER LA CONCESSIONE IN USO DI ALPE PASCOLIVA IN LOC. NAVETTE (BRIGA ALTA) PER L'ANNATA AGRARIA 2017".

L'offerta, indicante il canone proposto in rialzo rispetto a quello posto a base di gara, a pena di esclusione, dovrà essere espressa sia in cifre che in lettere, dovrà essere sottoscritta, non potrà contenere condizioni e/o riserve di qualsiasi genere o natura, e dovrà essere contenuta in una **busta B** sigillata, controfirmata su ogni lembo e contrassegnata all'esterno con la seguente dicitura "OFFERTA ECONOMICA RELATIVA ALL'ASTA PUBBLICA PER LA CONCESSIONE IN USO DI ALPE PASCOLIVA IN LOC. NAVETTE (BRIGA ALTA) PER L'ANNATA AGRARIA 2017".

Le buste A e B dovranno essere poste all'interno di una busta più grande chiusa e controfirmata su tutti i lembi. La busta grande dovrà contenere all'esterno la seguente dicitura: "ASTA PUBBLICA CONCESSIONE IN USO DI ALPE PASCOLIVA IN LOC. NAVETTE (BRIGA ALTA) PER L'ANNATA AGRARIA 2017".

3. AGGIUDICAZIONE DELLA GARA

L'aggiudicazione avverrà (con il metodo previsto dall'art. 73 lett.c) del regio decreto n° 827/1924, come specificato al punto 1) a favore del concorrente ammesso all'asta che avrà presentato la migliore offerta rispetto al prezzo base.

Non sono ammesse offerte pari al prezzo posto a base di gara o in ribasso. In caso di parità di offerte si procederà ad estrazione a sorte.

L'aggiudicazione avverrà ad unico incanto; sarà definitiva e non si farà luogo a gara di migliororia prevista dall'art. 84 del decreto citato.

Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una singola offerta valida, purché in aumento.

Allorché le offerte siano presentate a nome di più persone, queste si intendono solidalmente obbligate.

Sono ammesse offerte per procura: in tal caso va allegata procura speciale, in originale o in copia autenticata o per persona da nominare ai sensi dell'art. 1401 e seguenti del C.C. Nel caso l'aggiudicazione intervenga a favore di chi ha presentato un'offerta per persona da nominare, l'offerente può dichiarare la persona, e questa dovrà accettare la dichiarazione, all'atto dell'aggiudicazione ovvero entro il termine di tre giorni decorrenti dalla data dell'aggiudicazione stessa, a norma dell'art. 81 del R.D. 23.05.1924, n. 827.

L'offerta si considera vincolante per l'offerente ed irrevocabile dalla sua presentazione e sino al 60° giorno successivo all'aggiudicazione.

4. DISPOSIZIONI VARIE

Il recapito della documentazione di cui al punto 2), se effettuato per posta o corriere, rimane ad esclusivo rischio del concorrente nel caso, per qualsiasi motivo, lo stesso non giunga a destinazione entro le ore ed il giorno fissato come termine ultimo per la sua presentazione. In tal caso farà fede unicamente il timbro apposto sul plico medesimo dal protocollo del Comune.

L'amministrazione si riserva la facoltà di non procedere all'espletamento della procedura di gara per decisione dell'organo competente.

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs, 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali", l'offerente è, tra l'altro, informato che:

1. i dati richiesti sono raccolti unicamente per le finalità inerenti alla gestione della procedura, disciplinata dalla L. 11 febbraio 1971 n° 11 e successive modificazioni ed integrazioni di cui alla L. 3 maggio 1982 n° 203 e D. Lgs.18 maggio 2001, n°228, dal R.D. n. 827 del 1924, nonché dai regolamenti dell'Ente proprietario, e saranno trattati anche successivamente all'eventuale assegnazione del pascolo per finalità inerenti la gestione del servizio;
2. il conferimento dei dati richiesti ha natura obbligatoria, ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione dalla gara o di decadenza dell'eventuale assegnazione;
3. i dati personali forniti dai partecipanti saranno raccolti presso l'Ente proprietario e potranno essere oggetto di comunicazione:
 - al personale dipendente dell'Ente proprietario incaricato del trattamento e del procedimento o ai soggetti comunque in esso coinvolti per ragioni di servizio;
 - a tutti i soggetti aventi titolo, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche ed integrazioni;
4. il trattamento dei dati avverrà mediante strumenti, anche informatici, idonei a garantirne la sicurezza e la riservatezza;
5. sono riconosciuti i diritti di cui all'art. 7 del del D. lgs 30 giugno 2003, n. 196, in particolare il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l'aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei, o raccolti in violazione di legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi rivolgendo le richieste a Comune di Montegrosso Pian Latte;
6. il Responsabile del trattamento è il Comune di Montegrosso Pian Latte nella persona del Segretario Comunale/ Responsabile del Servizio.

Per quanto non contemplato nel presente avviso si danno per richiamate le disposizioni contenute nel Capitolato d'onori, nel Regolamento di Contabilità Generale dello Stato, approvato con R.D. n.827 in data 23.05.1924 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché ogni altra disposizione normativa vigente in materia.

Il bando di gara sarà pubblicato secondo quanto previsto dalla normativa vigente in ordine alla tipologia di contrattazione prescelta, ed in ogni caso per 20 giorni consecutivi all'albo del Comune di Montegrosso Pian Latte.

Montegrosso Pian Latte, 20/03/2017

IL SEGRETARIO COMUNALE
RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f. to Dott. Marino Alberto



COMUNE DI MONTEGROSSO PIAN LATTE
Provincia di Imperia

Piazza Ai Caduti, 1 - C.A.P.18025 – C.F. 00246350086
Tel. 0183/328731—Fax. 0183/328907
e-mail: montegrosso@libero.it
pec:pec@pec.comune.montegrossopianlatte.im.it



CAPITOLATO DI CONCESSIONE IN USO DI ALPE PASCOLIVA IN LOC. NAVETTE (BRIGA ALTA) PER L'ANNATA AGRARIA 2017

Capo I - PREMESSA

Il Comune di Montegrosso Pian Latte è proprietario di un vasto appezzamento di terreno di circa 250 ettari nel territorio del Comune di Briga Alta (CN) in Regione Piemonte, denominato “Navette”, distinto a catasto di detto Comune come segue: Foglio 96 Mappali: 30 – 31 – 32 – 39 – 40 (malga d'alpeggio) – 43 – 45 Foglio 97 Mappali: 2 – 3 – 4 – 5 – 7 – 9 – 10 – 24– 26 – 29 – 30.

Su tali terreni è stato realizzato dal Comune in località Madonna della Neve un fabbricato d'Alpe ad uso abitazione per alpigiani (al piano primo) e ad uso laboratorio al piano terra ristrutturato, ammodernato e reso idoneo sotto il profilo sanitario per la caseificazione e quale punto vendita del formaggio, dotato di acqua ed elettricità.

I terreni, già soggetti ad uso civico di cui alla legge 16.06.1927 n. 1766, da quando (parecchi anni or sono) nessun pastore di Montegrosso Pian Latte si è più recato a pascolare in quella località, sono stati concessi ad uso pascolo ad allevatori di altri comuni unitamente al fabbricato di cui detto, per procurare un adeguato profitto al Comune. La possibilità giuridica infatti di consentire con atto di concessione o contratto di affitto, il godimento individuale, in favore di privati, di un terreno demaniale di uso civico, temporaneamente non utilizzato dalla Comunità, non è esclusa dalla natura giuridica del suolo e dalla sua destinazione, "ex lege", ma quale che sia la forma negoziale impiegata, il rapporto che, in tal modo, si costituisce può avere solo carattere precario e temporaneo, con la conseguenza che, anche quando derivi da un contratto agrario, questo resta sottratto alle speciali norme in materia agraria relative alla durata del rapporto medesimo che, altrimenti, precluderebbero la possibilità all'amministrazione di condizionarne la continuazione e la innovazione alle valutazioni, in concreto, della sua compatibilità con la destinazione ad uso civico del terreno, come risulta dalla stessa normativa vincolistica dei rapporti agrari, le cui disposizioni sono inerenti alla determinazione del canone per i beni demaniali o soggetti al regime demaniale (art.5 Legge 10 dicembre 1973 n°814 ed art.9 Legge 2 ottobre 1981 n°546, convertito con modificazioni nella Legge 1 dicembre 1981 n°692) o alla durata dei rapporti relativi ai beni patrimoniali disponibili (art.22 Legge 11 febbraio 1971 n°11 con la relativa modifica dell'art. 51 della Legge 3 maggio 1982 n°203) e non comportano una estensione del regime di proroga a rapporti relativi alla temporanea ed eccezionale utilizzazione da parte dei privati di terreni demaniali ed a quelli soggetti a regime simile, come quelli di uso civico (cfr. Cassazione Civile Sez-III n. 5187 del 05.05.1993, Cassazione civile sez. un°, 10 Marzo 1995, n. 2806 Cassazione Civile Sez. II del 12.05.1999 n. 4694).

Con deliberazione n. 4 del 30/01/2017 la Giunta Comunale ha stabilito anche per l'annata agraria 2017 di procedere alla concessione - **in via del tutto precaria e temporanea** - ad uso pascolo dei terreni come sopra catastalmente individuati nonché del fabbricato d'alpe ad uso abitazione e laboratorio per la caseificazione e la vendita del formaggio posto in località Madonna della Neve.

Capo II - NORME GENERALI DI GESTIONE

Art.1 (Individuazione e descrizione dell'alpe)

Il presente capitolato disciplina la concessione in uso pascolivo di un vasto appezzamento di terreno di circa 250 ettari nel territorio del Comune di Briga Alta (CN) in Regione Piemonte, denominato “Navette”, distinto a catasto di detto Comune come meglio sopra riportato, nonché di un fabbricato d'alpe in località

Madonna della Neve ad uso abitazione per alpigiani (al piano primo) e ad uso laboratorio al piano terra ristrutturato, ammodernato e reso idoneo sotto il profilo sanitario per la caseificazione e quale punto vendita del formaggio, dotato di acqua ed elettricità.

I sopra descritti terreni, con annesso fabbricato d'alpe, sono in proprietà esclusiva del Comune di Montegrosso Pian Latte e sono soggetti ad uso civico di cui alla legge 16.06.1927 n. 1766. **Essi sono pertanto concessi in uso - in via del tutto precaria e temporanea – per la sola annata agraria 2017.**

Art. 2 (Durata della monticazione e carico)

Il periodo di monticazione, fissato in almeno 90 giorni, potrà iniziare il 1° giugno, nel rispetto delle vigenti prescrizioni di massima di polizia forestale, e comunque quando le condizioni della vegetazione siano idonee.

Eventuale anticipo o ritardo del periodo di monticazione dovranno essere preventivamente autorizzati dalla proprietà.

Art. 3 (Utilizzo dell'alpeggio)

La concessione è fatta a corpo e non a misura. Essa viene fatta a rischio e pericolo del concessionario, che pertanto non potrà pretendere dal Comune di Montegrosso Pian Latte, indennizzi di sorta per qualunque infortunio o danno che potrà derivargli dall'attività di alpeggio o dalle eventuali infrastrutture presenti su di esso. **E' espressamente vietata qualunque forma di subconcessione.**

Art. 4 (Durata della concessione)

I sopra descritti terreni, con annesso fabbricato d'alpe sono concessi in uso - in via del tutto precaria e temporanea – **per la sola annata agraria 2017.**

Art. 5 (Canone di concessione)

Il canone, a base d'asta, viene fissato in **€ 11.000,00=**

Il concessionario dovrà pagare il canone **in unica soluzione entro la data di stipula del contratto ed in ogni caso entro il 31 MAGGIO 2017.**

In caso di ritardo nel pagamento il concessionario incorrerà nell'obbligo di pagare gli interessi passivi legali per la durata del ritardo.

Art. 6 (Contributi e finanziamenti)

Il concessionario dovrà richiedere alla proprietà l'autorizzazione per l'eventuale domanda di contributi pubblici per interventi di miglioramento e adeguamento degli immobili e dei pascoli ed informare la proprietà del loro eventuale ottenimento. In ogni caso l'ottenimento da parte del concessionario di finanziamenti e/o contributi di qualsiasi natura e provenienza non costituiranno in alcun modo vincolo temporale ai fini di un prolungamento della durata della concessione.

Art. 7 (Documenti allegati al capitolato)

Alla stipula del contratto ed alla sottoscrizione del presente capitolato, il concessionario deve fornire alla proprietà copia della certificazione della Banca dati regionale zootecnica attestante la consistenza del bestiame del/degli allevamenti della/delle aziende zootecniche che il concessionario in parte o totalmente utilizzerà per l'alpeggio. Entro 10 giorni dall'inizio del periodo di pascolamento dovrà presentare al Comune copia della certificazione della Banca dati regionale zootecnica attestante l'elenco dei capi monticati e il/i pascoli di destinazione.

Capo III – AMMINISTRAZIONE DELL'ALPEGGIO

Art. 8 (Consegna e riconsegna)

All'inizio della concessione, così come alla scadenza dello stessa, a cura della proprietà, ed in contraddittorio con il concessionario, saranno redatti rispettivamente un verbale di consegna e un verbale di riconsegna, dai quali risulteranno le condizioni e lo stato di conservazione del pascolo, dei fabbricati, delle varie infrastrutture e delle singole attrezzature.

Alla scadenza del contratto dovrà essere asportato qualsiasi materiale e/o attrezzatura di proprietà del concessionario presente sulle superfici di pertinenza dell'alpe (comprese le superfici boscate e gli incolti). In sede di riconsegna, se non saranno stati rilevati danni o infrazioni, il deposito cauzionale verrà restituito integralmente; in caso contrario l'importo sarà ridotto delle penalità e delle spese necessarie per effettuare i lavori e/o le riparazioni, fatto salva la richiesta di eventuali integrazioni.

Art. 9 (Comunicazione danni inizio stagione)

All'inizio della stagione di pascolo il concessionario è tenuto alla segnalazione di eventuali danni riscontrati o necessità di intervento di manutenzione straordinaria riguardanti le infrastrutture, gli immobili e/o le superfici. Qualsiasi danno non segnalato potrà essere attribuito al caricatore d'alpe. Danni dovuti a comprovata negligenza da parte del concessionario verranno attribuiti allo stesso che dovrà provvedere alle idonee riparazioni secondo le modalità indicate nei paragrafi successivi.

Art. 10 (Ordinaria manutenzione)

Tutte le riparazioni di cui agli articoli 1576 e 1609 del Codice Civile sono a carico del concessionario, così come ogni altra riguardante gli impianti, i servizi e le infrastrutture presenti in alpe; in particolare:

- **Fabbricati:** durante la stagione d'alpeggio il conduttore è tenuto alla realizzazione della manutenzione ordinaria dei fabbricati, delle attrezzature e degli impianti con particolare attenzione alla conservazione in stato di buon uso di tutti i serramenti, degli impianti idraulici, elettrici e di riscaldamento, la sostituzione di elementi di copertura danneggiati, il mantenimento delle funzionalità delle cisterne e dei serbatoi di raccolta dell'acqua, lo spurgo delle fosse biologiche ed ogni altra riparazione o manutenzione non rientrante tra gli interventi di manutenzione straordinaria; al termine della stagione d'alpeggio il conduttore dovrà effettuare ogni anno l'arrieggiamento e la pulizia di tutti i locali della cascina.

Le manutenzioni divenute straordinarie a seguito di incuria, dolo, colpa grave del concessionario sono a carico dello stesso.

Nel caso in cui la verifica attestasse, a giudizio insindacabile dell'Ente proprietario, una insufficiente manutenzione o danni di qualsiasi genere, fatti salvi gli interventi di straordinaria manutenzione, l'addebito verrà contestato per iscritto al concessionario che, entro trenta giorni, dovrà provvedere alla realizzazione degli interventi, seguendo, se indicate, le disposizioni impartite in proposito dalla proprietà. In difetto, fatta salva la facoltà di revoca della concessione, la proprietà realizzerà gli interventi, recuperando le spese sostenute dalla cauzione versata.

In ogni caso nessuna spesa potrà fare capo all'Ente concedente in ordine alla gestione degli immobili e delle aree la cui manutenzione ordinaria è, come sopra precisato, a carico del concessionario. Il concessionario dovrà pertanto svolgere la sua attività con diligenza in modo d'assicurare l'ottimale funzionamento degli immobili dati in concessione e la loro migliore manutenzione ordinaria.

Art. 11 (Danni)

La proprietà ha facoltà di effettuare, in qualsiasi momento, verifiche per constatare l'ottimale manutenzione degli immobili e di tutto quanto in essi contenuto. Nel caso in cui la verifica attestasse, a giudizio insindacabile della proprietà, un'insufficiente manutenzione, pulizia o danni causati da insufficiente controllo o comunque danni di qualsiasi genere, l'addebito verrà contestato per iscritto al concessionario che entro quindici giorni dovrà provvedere al perfetto reintegro, seguendo, se indicate, le disposizioni impartite in proposito dalla proprietà, disposizioni da intendersi come tassative.

La proprietà si sostituirà al concessionario, qualora questi non vi provveda e il relativo costo dovrà essere rimborsato entro trenta giorni dall'avvenuto intervento; in caso contrario sarà prelevato dal deposito cauzionale, che dovrà essere immediatamente reintegrato dal concessionario. Qualora ciò non avvenga la proprietà potrà procedere alla revoca della concessione con effetto immediato ed all'incameramento a titolo di penale della cauzione o della parte restante, fatti salvi i maggiori danni.

Eventuali danni alle superfici pascolive causate dal passaggio di mezzi, scavi o asportazioni non autorizzati, dovranno essere gestiti come per i danni alle infrastrutture di cui al paragrafo precedente.

Art. 12 (Garanzie)

A garanzia degli esatti e puntuali obblighi assunti, viene fissata una cauzione, il cui ammontare è pari al 10% del canone di concessione offerto in sede di gara; tale cauzione potrà essere costituita in denaro, polizza fidejussoria, assicurativa o bancaria, versamento presso la Tesoreria dell'Ente. In tal caso dovrà essere allegato originale della ricevuta di versamento.

La cauzione dovrà espressamente prevedere:

- la durata pari a quella della concessione;
- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione da parte del concessionario;
- la riscuotibilità entro 15 giorni dalla semplice richiesta scritta della proprietà.

La cauzione sarà restituita soltanto alla scadenza della concessione, dopo la riconsegna degli immobili accompagnata da apposito verbale e la definizione dei rapporti contrattuali.

Art. 13 (Oneri generali a carico del concessionario)

Il concessionario o i propri soci dovranno inoltre essere provvisti di tutte le licenze e permessi previsti dalle vigenti disposizioni di legge per lo svolgimento delle attività contemplate dal presente capitolato.

E' fatto obbligo al concessionario nello svolgimento delle attività d'alpeggio di applicare tutte le normative antinfortunistiche (D. Lgs 626/94 e seguenti), previdenziali, assistenziali ed assicurative vigenti.

Il concessionario risponde delle inadempienze dei suoi collaboratori alle norme del presente capitolato, pertanto le relative sanzioni previste verranno applicate allo stesso.

Qualunque danno o rottura, la cui riparazione non compete al concessionario, andrà segnalata immediatamente in forma scritta alla proprietà affinché intervenga.

Per tutta la durata della annata agraria, il concessionario verrà ritenuto responsabile di tutti i danni cagionati agli immobili, a meno che non vengano tempestivamente comunicati ed indicati eventualmente i responsabili o non venga comprovata la propria estraneità.

Qualora si verificano situazioni di pericolo per la pubblica incolumità, dovute per esempio a piante pericolanti, frane e quant'altro, il concessionario deve immediatamente avvisare la proprietà ed i competenti organi comunali, adottando, nel contempo, tutti i provvedimenti atti ad evitare danni e incidenti.

Art. 14 (Oneri particolari del concessionario per la gestione dell'alpe)

Nella conduzione dell'alpe il concessionario deve osservare i seguenti impegni:

- 1) uniformarsi a tutte le disposizioni di Polizia Veterinaria vigenti che regolano l'attività d'alpeggio. Nel caso di sviluppo di malattie infettive e contagiose in alpeggio, è fatto obbligo al concessionario di denunciare immediatamente il fatto al Sindaco e di prestarsi a compiere regolarmente quanto prescritto dall'Autorità sanitaria;
- 2) uniformarsi alle disposizioni dell'art 94 del D.Lgs n° 152/2006 e della legislazione regionale, in particolare per quanto riguarda il rispetto delle prescrizioni relative alla salvaguardia di pozzi e sorgenti;
 - a) praticare il pascolamento turnato con spostamento della mandria fra superfici a diversa altitudine ovvero alla medesima altitudine sulla stessa superficie, suddivisa per aree omogenee in funzione dello stato vegetativo e di utilizzazione della cotica;
 - b) effettuare il decespugliamento ed i tagli di pulizia da erbe ed arbusti infestanti;
 - c) predisporre punti acqua e sale sui pascoli;
 - d) in conformità alle disposizioni del Codice civile ed alle consuetudini locali, al concessionario è fatto obbligo di:
 - arieggiare e ripulire periodicamente tutti i locali utilizzati dal personale;
 - evitare lo stazionamento e la stabulazione degli animali nelle aree che presentano danneggiamenti alle cotiche a causa del calpestio;
 - effettuare la lavorazione del latte secondo le corrette regole casearie a mezzo di personale fornito delle necessarie nozioni tecniche e pratiche;
 - adottare tutti i provvedimenti necessari e possibili per assicurare le migliori condizioni igieniche nei locali di deposito e di lavorazione del latte, la cui pulizia dovrà essere effettuata giornalmente;

- pulire almeno una volta alla settimana stalle e portici e convogliare il letame o le deiezioni in concimaia adottando tutti gli accorgimenti atti ad impedire che il colaticcio si riversi sulle superfici pascolive;
- impedire al bestiame di sostare in prossimità dei locali adibiti alla lavorazione del latte ed a quelli destinati alla conservazione e consumo dei derivati dello stesso;
- provvedere alla ripulitura a fine stagione dei portici, delle stalle e di tutti i locali in genere, nonché alla distribuzione del letame accumulato durante il periodo dell'alpeggio nelle aree indicate dal personale della proprietà ed in genere nelle superfici pascolive più magre;

Capo IV – PERSONALE E SORVEGLIANZA

Art. 15 (Personale)

La gestione dell'alpeggio dovrà essere esercitata dal concessionario e/o dai propri famigliari e/o da lavoratori dipendenti

Il concessionario o i propri soci dovranno essere in possesso di tutte le licenze e permessi previsti dalle vigenti disposizioni di legge per lo svolgimento delle attività contemplate dal presente capitolato. E' fatto obbligo al gestore, nello svolgimento delle attività oggetto di concessione, di applicare tutte le normative antinfortunistiche, previdenziali, assistenziali e assicurative previste in materia, così come l'applicazione dei contratti lavorativi vigenti per il personale assunto. Il personale addetto alla mungitura e alla lavorazione del latte dovrà essere fornito delle necessarie nozioni tecniche e pratiche nonché formato da un punto di vista sanitario (ex libretto sanitario).

Il concessionario dovrà garantire personale sufficiente e capace al controllo degli animali e allo svolgimento di tutte le attività d'alpeggio. La sostituzione del concessionario o dei suoi famigliari nella gestione dell'alpe con persona fisica o giuridica titolare di altra impresa agricola potrà essere considerata una forma di subconcessione e potrà comportare l'immediata risoluzione del contratto. Il proprietario potrà verificare con tutti i mezzi consentiti dalle norme vigenti l'eventuale esistenza di forme di subconcessione.

Art. 16 (Sorveglianza)

Il concessionario ha il compito di provvedere ad un'opportuna sorveglianza del bestiame monticato durante tutto il periodo d'alpeggio; tale sorveglianza dovrà essere realizzata in modo tale da impedire agli animali di disperdersi in maniera incontrollata, di provocare danni a persone cose o altri animali e di invadere zone precluse al pascolamento o superfici di altra proprietà o conduzione. Il caricatore d'alpe dovrà pertanto dotarsi di personale qualificato e sufficiente a garantire il rispetto di tale prescrizione, nonché di attrezzature necessarie al controllo della mandria. Qualunque danno ascrivibile alla mancata sorveglianza sarà attribuito alla negligenza del concessionario il quale dovrà risponderne direttamente secondo le norme vigenti.

Capo V – ATTIVITA' PASCOLIVA

Art. 17 (Normativa di riferimento)

Il mantenimento e la gestione del pascolo andranno effettuati nel rispetto della normativa statale e regionale vigente in materia.

Art. 18 (Periodo di monticazione)

L'arco temporale durante il quale è possibile far decorrere il periodo di monticazione dei bovini va dal 1° giugno al 30 settembre. Il Comune si riserva la facoltà di verificare le date di monticazione e demonticazione dei capi di bestiame. Eventuali deroghe rispetto ai parametri riportati nel presente paragrafo potranno essere consentiti in presenza di particolari condizioni del decorso meteorologico stagionale o in presenza di particolari e giustificate motivazioni del caricatore d'alpe, previo accordo con la stazione appaltante.

Art. 19 (Gestione razionale dei Pascoli)

Il conduttore d'alpe dovrà gestire in modo razionale la mandria e i pascoli a lui affidati. Ad ogni buon conto il pascolo andrà condotto in modo da sfruttare razionalmente tutta la superficie disponibile. La compartimentazione del pascolo avverrà di norma mediante utilizzo di recinzioni elettrificate che dovranno essere opportunamente segnalate; tutta la superficie pascoliva dovrà essere integralmente utilizzata indirizzando gli animali al pascolo in funzione della maturazione dell'erba. Il conduttore dovrà spostare le zone di pascolo recintate. Gli accumuli di deiezioni eventualmente presenti sul pascolo dovranno essere smaltiti attraverso opportuno spargimento delle stesse sulle superfici pascolate; eventuali rifiuti inorganici presenti sulla superficie del pascolo dovranno essere opportunamente raccolti ed asportati.

Art. 20 (Divieti)

Durante il periodo di validità del contratto è espressamente vietato:

- alterare e rimuovere i termini, opere, cartelli segnalatori presenti;
- effettuare il pascolo vagante;
- la mandatura del bestiame per un raggio di almeno 20 metri dai fabbricati e strutture esistenti;
- il pascolo nelle zone a forte pendio nei giorni piovosi e subito dopo la pioggia, nonché stazionare il bestiame ove il cotico erboso presenti segni di degrado;
- bruciare rifiuti solidi urbani e di qualsiasi altro genere.
- utilizzare fitofarmaci ed in particolare prodotti diserbanti e disseccanti;
- asportare il letame dal pascolo;
- pascolare con qualsiasi specie animale nelle zone di rimboschimento;
- circolare con veicoli non autorizzati;

Art. 21 – (Transito escursionisti e conduttori MTB)

Il concessionario del pascolo deve consentire il libero transito a cicloturisti ed escursionisti sulle strade interpoderali o sui sentieri che transitano a minor danno all'interno dei pascoli.

Capo VI – GESTIONE DEL BESTIAME

Art. 22 (Bestiame)

L'affittanza dei pascoli è fatta per le seguenti tipologie di animali: bovini adulti.

Art. 23 (Identificazione del bestiame)

I capi presenti in alpe dovranno essere messi nelle condizioni di essere identificati in ogni momento nel rispetto delle norme comunitarie, nazionali e regionali vigenti in materia. Tale normativa va presa a riferimento anche per quel che riguarda gli spostamenti degli animali (mod 7 – mod. 4 – passaporti ecc.). Per ogni animale dovrà essere reso possibile l'identificazione del proprietario e del codice identificativo della stalla nei limiti imposti dalla normativa di cui sopra. Eventuali nascite di vitelli avvenute in alpeggio devono essere notificate secondo i tempi e le modalità previste; medesima attenzione va dedicata anche alla marcatura dei medesimi o in caso di smarrimento delle marche auricolari di altre rimonte o capi adulti. Allo stesso modo dovranno essere identificabili secondo la normativa vigente i capi appartenenti ad altre specie.

Il conduttore dovrà uniformarsi a tutte le disposizioni di Polizia Veterinaria vigenti.

Art. 24 (Cani)

I cani, in numero strettamente necessario per la conduzione della mandria, possono essere condotti in malga solo se in regola con le norme sanitarie. L'utilizzo degli stessi deve essere limitato al raduno del bestiame, fatto salvo il rispetto della norma venatoria. Essi devono essere sempre custoditi.

Capo VII – PENALI, DANNI, CONTROLLI E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Art. 25 (Penali e modalità di applicazione)

Prevedono penali le seguenti infrazioni:

Infrazione	Importo penalità
Art. 2 – durata della monticazione e carico	
Per monticazione anticipata, demonticazione ritardata	€ 15,00/giorno
Art. 5 - canone	
Pagamento effettuato in ritardo sulla scadenza fissata	Pagamento degli interessi di mora nella misura di Legge, trattenuti dal deposito cauzionale
Art. 6 – contributi e finanziamenti	
Mancata richiesta alla proprietà di autorizzazione per domanda di contributi / mancata comunicazione della assegnazione di contributi	€ 50,00 per mancata richiesta di autorizzazione o per mancata comunicazione dell’ottenimento
Art. 8 – consegna e riconsegna	
Mancato rispetto delle condizioni di riconsegna previste	Da € 50,00 ad € 100,00, oltre al rimborso delle spese per l’esecuzione d’ufficio degli interventi
Art. 14 oneri particolari per la gestione dell’alpe	
mancato rispetto delle disposizioni per la gestione dell’alpe	Da € 50,00 ad € 100,00 per ogni divieto non rispettato, a giudizio insindacabile della proprietà
Art. 20 – divieti	
Mancato rispetto dei divieti stabiliti	Da € 50,00 ad € 100,00 per ogni divieto non rispettato, a giudizio insindacabile della proprietà

Qualora venissero rilevate le indicate inadempienze ed infrazioni, il Comune di Montegrosso Pian Latte potrà provvedere all’applicazione delle penali indicate: in questo caso il conduttore ne verrà informato mediante apposita comunicazione scritta. Il conduttore dovrà provvedere al pagamento della penale entro e non oltre i 30 giorni dalla notifica e provvedere alla risoluzione dell’inadempienza entro il medesimo termine. In caso di mancato pagamento della penale entro i termini indicati la stazione appaltante potrà introitare direttamente le somme dovute rivalendosi sul deposito cauzionale di cui all’art. 12 del presente capitolato. Pertanto, salvo il verificarsi di situazioni comportanti la risoluzione anticipata del contratto, alla scadenza del contratto medesimo la cauzione di cui al citato paragrafo verrà restituita la netta delle penali introitate. Qualora il deposito cauzionale non risultasse sufficiente al pagamento delle penali, la stazione appaltante procederà all’immediata risoluzione del contratto.

Art. 26 (Controlli)

Il Comune di Montegrosso Pian Latte, attraverso proprio personale o personale appositamente incaricato, potrà provvedere, mediante controlli amministrativi e tecnici, nonché attraverso opportuni sopralluoghi in alpe, a verificare l’applicazione del presente capitolato. In caso venissero riscontrate inadempienze o infrazioni, le stesse verranno opportunamente documentate e segnalate per iscritto al concessionario. Il concessionario consentirà pertanto in ogni momento l’ispezione degli immobili, metterà a disposizione la documentazione presente in alpe, consentirà il prelievo di campioni di materia prima (latte) o prodotti trasformati, consentirà la verifica dell’identificazione del bestiame.

Art. 27 (Metodo di applicazione della risoluzione del contratto)

La risoluzione del contratto verrà applicata nei termini previsti dalla normativa nazionale e regionale nei seguenti casi:

- a) qualora il concessionario venga colpito dai provvedimenti di privazione della libertà personale o da gravi sanzioni penali;
- b) per mancato pagamento, anche parziale, del canone di concessione entro la data di scadenza;
- c) per gravi carenze o comportamenti irregolari rispetto al normale e razionale utilizzo dei beni concessi, la mutata destinazione d'uso dei locali, l'instaurazione dei rapporti di subconcessione, l'inosservanza delle norme e delle condizioni stabilite dal presente capitolato;
- d) per morte del concessionario quando questi sia una persona fisica e non sia possibile la continuazione del rapporto con gli eredi;
- e) per fallimento del concessionario, sia esso una persona fisica o giuridica.

Nel caso in cui si verificassero le condizioni di cui ai punti 2 e 3, il concessionario è tenuto al risarcimento dei danni, oltre alla corresponsione di quanto dovuto, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, nonché l'esclusione da future assegnazioni di pascoli di proprietà del Comune di Montegrosso Pian Latte. Nessuna azione contro la proprietà potrà essere intentata dal concessionario moroso.

La risoluzione del contratto è inoltre prevista in caso di subconcessione, in caso di mancato versamento della cauzione di cui all'art. 12 precedente, in caso di mancato rispetto degli obblighi e delle prescrizioni previsti dall'art. 12 precedente.

E' prevista la facoltà del concessionario di rescindere anticipatamente il contratto per gravi e comprovati problemi di salute dello stesso o di uno dei suoi familiari comunicando alla proprietà, tramite raccomandata del servizio postale, la propria intenzione, allegando ogni documentazione utile per comprovare il motivo di tale decisione. Nel caso di risoluzione anticipata del contratto prevista;

Per altri eventuali casi di rescissione del contratto previsti dalla legge ma non elencati nel presente articolo si rimanda a quanto contemplato nella normativa vigente.

Al Comune di Montegrosso Pian Latte
Piazza Ai Caduti, 1
18025 MONTEGROSSO PIAN LATTE IM

OGGETTO: Istanza di partecipazione all'asta pubblica per la concessione in uso di alpe pascoliva in loc. Navette (Briga Alta) per l'annata agraria 2017.

Il sottoscritto _____

Codice fiscale _____ nato il _____ a _____,

residente in _____ via _____

n. partita IVA _____; codice fiscale _____;

tel. _____; fax _____; e-mail _____)

in qualità di _____

CHIEDE

di partecipare all'asta pubblica per la concessione in uso di alpe pascoliva in loc. Navette (Briga Alta) per l'annata agraria 2017.

A tal fine ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole delle responsabilità penali previste dall'art. 76 del medesimo decreto presidenziale per le dichiarazioni mendaci e le ipotesi di falsità in atti,

DICHIARA

1. di possedere i requisiti di ordine generale e di non trovarsi in alcuna delle condizioni di esclusione dalla partecipazioni alle gare e della capacità di contrarre con la pubblica amministrazione ed in particolare che nei propri confronti non ricorre alcuna delle cause di esclusione previste dall'art. 38, del Decreto Leg.vo 163/2006;
2. di non essere interdetto, inabilitato o fallito, di non essere in stato di insolvenza o di dissesto, e che a proprio carico non sono in corso procedure per la dichiarazione di alcuno di tali stati, ove ne ricorrano i presupposti di Legge;
3. di essere in regola con gli obblighi di Legge in materia contributiva e previdenziale;
4. di accettare incondizionatamente tutte le clausole dell'avviso d'asta in oggetto e del relativo Capitolato;
5. di aver preso piena visione della documentazione e di essere a conoscenza della ubicazione e qualità dei luoghi;
6. (*per le ditte*) di essere iscritto presso la CCIA – Registro Imprese di _____
7. (*per le società*) di essere iscritto presso la CCIA – Registro Imprese di _____ che la società è così composta _____ che la stessa _____

non si trova in stato di fallimento, liquidazione, concordato preventivo o amministrazione controllata.

8. (per le cooperative) di essere iscritto presso la CCIA – Registro Imprese di _____ che la cooperativa è così composta _____, che la stessa non si trova in stato di fallimento, liquidazione, concordato preventivo o amministrazione controllata e che è iscritta negli appositi registri istituiti presso la Prefettura di _____ o presso il Ministero del Lavoro.

_____ li, _____
(luogo e data)

IL DICHIARANTE

Si allega alla presente domanda a pena di esclusione:

- 1. copia non autenticata di un documento di identità personale in corso di validità del sottoscrittore della presente dichiarazione.**

NB:

- qualora l'offerta sia presentata a nome di più persone, la dichiarazione deve essere fatta per ognuna di esse;
- qualora la dichiarazione e l'offerta siano presentate da un procuratore è necessario indicare gli estremi dell'atto di procura e, specificamente, le generalità del rappresentato e del rappresentante.